Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 15 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1965, n. **1230**.
Norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro . . . . . . Pag. 5695

LEGGE 29 ottobre 1965, n. **1231**.
Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera) . . . . Pag. 5695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **1232**.
Autorizzazione al Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile sito in Milano . . . . Pag. 5695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **1233**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Archimede » di Palermo . . . . Pag. 5695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1234**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Ascensione di N.S.G.C., in Roma Pag. 5696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1235**.
Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pia Unione delle Figlie di Nostra Signora di Montallegro », con sede in Rapallo (Genova) . . . . Pag. 5696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1236**.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Maria della Versa (Pavia) Pag. 5696

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1237**.
Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », in Roma . . . . Pag. 5696

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1963.
Delimitazione della zona portuale interna di Angera (Lago Maggiore) . . . . Pag. 5696

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.
Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1966 . . . . Pag. 5697

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1965.
Modalità di applicazione, per il settore del riso, del regolamento n. 16 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea . . . . . Pag. 5699

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma . . . . Pag. 5701

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce . . . . Pag. 5701

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni . . . . Pag. 5702

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1965.
Autorizzazione alla S.p.A. « Studio Renzi - Società Fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », con sede in Trieste, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 . . . Pag. 5702

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.
Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare, presentata dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino . . . . . . Pag. 5702

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.
Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma . . . . Pag. 5703

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova . . . Pag. 5703

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966 . . Pag. 5703

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 5704

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966 . . . . Pag. 5704

DECRETO PREFETTIZIO 22 ottobre 1965.
Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Treviso . . Pag. 5104

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione:

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia moderna e contemporanea » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze Pag. 5705

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari Pag. 5705

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea. Pag. 5705

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5705

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 . . Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Montegiberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965 Pag. 5706

Ministero delle finanze: Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° marzo 1965 al 7 marzo 1965 Pag. 5707

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa Pag. 5710

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra (Matera). Pag. 5710

Ministero della difesa-Esercito: Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare. Pag. 5710

Consorzio di credito per le opere pubbliche: Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % Serie ordinaria trentennali; 6 % Serie ordinaria ventennali; 6 % Serie speciale « Telefonica », 5,50 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Montecatini » . . . . Pag. 5710

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Aeronautica: Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattro posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario Pag. 5711

Ministero dei lavori pubblici: Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di allievo marconista del Genio civile . . Pag. 5714

Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile: Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Pag. 5714

Ufficio medico provinciale di Brescia: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia . . . . . Pag. 5714

REGIONI

Regione siciliana:

LEGGE 29 luglio 1965, n. 19.
Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione siciliana . . . . Pag. 5715

LEGGE 30 luglio 1965, n. 20.
Modifiche all'art. 1 della legge 11 gennaio 1963, n. 9. Pag. 5716

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 ottobre 1965, n. **1230.**

Norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » ai lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da rischi connessi alla prestazione di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La decorazione della « Stella al merito del lavoro » può essere concessa, senza l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 18 dicembre 1952, numero 2389, per onorare la memoria dei lavoratori italiani, anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati.

Le decorazioni conferite ai sensi del comma precedente sono attribuite in aggiunta al contingente di cui all'articolo 5 della legge predetta.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 ottobre 1965, n. **1231.**

Riconoscimento di un assegno speciale alle famiglie dei lavoratori italiani periti il 30 agosto 1965 nella sciagura di Mattmark (Svizzera).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle famiglie dei cittadini italiani caduti sul lavoro o dispersi nella giornata del 30 agosto 1965 per la sciagura di Mattmark (Svizzera) è assegnata la somma di lire due milioni aumentabile di un decimo per ogni figlio minore degli anni 21 o inabile al lavoro. La predetta somma, con gli eventuali aumenti, è corrisposta al coniuge superstite o, in mancanza, ai figli minori o inabili al lavoro. In mancanza del coniuge e dei figli minori o inabili, la somma predetta verrà corrisposta ai genitori e, nel caso che nessuno dei genitori risulti vivente, ai fratelli o alle sorelle minori o inabili al lavoro, risultanti a carico del caduto. L'assegnazione è fatta in aumento di ogni spettanza dipendente dalle norme di previdenza sociale e dei contratti di lavoro.

L'erogazione del beneficio di cui al comma precedente è effettuata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, previo accertamento di ufficio dell'autorità consolare competente per territorio.

Art. 2.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul capitolo 1252 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1965 e sul corrispondente capitolo dello stato di previsione per l'anno 1966.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — FANFANI — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1965, n. **1232.**

Autorizzazione al Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde ad acquistare un immobile sito in Milano.

N. 1232. Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo per le pensioni al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 1.900.000.000 (unmiliardonovecentomilioni) l'immobile costituito da n. 5 fabbricati di nuova costruzione con n. 9 piani fuori terra e da un fabbricato, con un piano fuori terra, oltre che da seminterrati ed interrati ed aree cortilizie, il tutto sito in Milano, via Padova nn. 93-95 con accesso anche da via Cavezzali, n. 9, distinti in catasto terreni di Milano sez. Turro, mappali numeri 119-*a*-*g*, 1399, 1400, 1401, 1403, 1404, 1405, 119-*h*, 121-*c*, 121-*d* e 122/4°, di proprietà della Società Edificatrice Palmanova s.r.l., con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1965, n. **1233.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Archimede » di Palermo.

N. 1233. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Archimede », via Donizetti, 15, Palermo, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1234.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dell'Ascensione di N.S.G.C., in Roma.

N. 1234. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ostia, Porto e Santa Rufina in data 3 febbraio 1965, integrato con dichiarazione del 5 successivo, relativo all'erezione della Parrocchia dell'Ascensione di N.S.G.C., in frazione Fiumicino del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 136. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1235.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione laicale « Pia Unione delle Figlie di Nostra Signora di Montallegro », con sede in Rapallo (Genova).

N. 1235. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Associazione laicale « Pia Unione delle Figlie di Nostra Signora di Montallegro », con sede in Rapallo (Genova), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1236.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Maria della Versa (Pavia).

N. 1236. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Santa Maria della Versa (Pavia), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1965, n. **1237.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa religiosa « Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », in Roma.

N. 1237. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa religiosa, denominata « Istituto Internazionale Maria Ausiliatrice delle Salesiane di Don Bosco », con sede in Roma, e l'Istituto anzidetto, viene autorizzato ad accettare la donazione di un terreno di mq. 25.535, sito in Roma, via Valmelaina.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 5. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1963.

Delimitazione della zona portuale interna di Angera (Lago Maggiore).

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LE FINANZE,
PER I LAVORI PUBBLICI E PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21, 56, 1272 e 1274 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 5, 158, 159 e 160 del regolamento della navigazione interna, approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Udito il parere del Comitato superiore della navigazione interna;

Decreta:

Art. 1.

La zona portuale di Angera (Lago Maggiore), sita nella circoscrizione territoriale del comune di Angera è delimitata secondo l'annessa planimetria in scala 1:1000 che fa parte integrante del presente decreto.

In tale planimetria, che comprende il foglio mappale n. 7 dell'Ufficio tecnico erariale per la provincia di Varese, la zona portuale predetta è indicata con colorazione gialla ed è delimitata da una linea continua in rosso.

Art. 2.

La zona portuale di cui al precedente articolo comprende: il porto A, la rampa laterale I con lo scivolo II, il pontile III ed uno specchio d'acqua antistante alle opere anzidette.

Essa è delimitata come segue:

A terra:

lato ovest: dal limite verso lago delle particelle 3344 e 3373;

lato sud: dal limite verso lago della particella 3375 da un tratto di viale Verbano e di piazza Garibaldi costeggiante il porto;

lato est: dalla particella 2276 e parte della particella 3392.

In lago:

da uno specchio d'acqua delimitato come segue:

a) da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine meridionale della particella 3343;

b) da un allineamento lungo m. 80 in prosecuzione verso lago del confine orientale della particella 2831 a partire dal punto d'incontro dell'allineamento stesso con il confine verso lago della particella 3392;

c) dalle congiungenti gli estremi verso lago degli allineamenti *a*) e *b*) come sopra descritti (una con direzione nord-sud e l'altra con direzione est-ovest) intersecantisi nel punto (x) indicato in planimetria.

Art. 3.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica coloro che occupano, senza la prescritta concessione, aree o beni demaniali compresi nella zona portuale delimitata nel precedente art. 2 devono presentare la relativa domanda di concessione al competente Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Art. 4.

Il presente decreto e la planimetria, che ne fa parte integrante, restano visibili presso il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Ufficio navigazione interna, presso l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per la Lombardia e presso lo Ispettorato di porto di Verbania-Intra.

Roma, addì 31 dicembre 1963

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
JERVOLINO

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per i lavori pubblici
PIERACCINI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1965
Registro n. 99 bilancio Trasporti, foglio n. 112

(8563)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.

Approvazione dello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1966.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932, n. 269, e successivamente modificato con la legge 25 maggio 1939, n. 880;

Sentito il Comitato amministrativo del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale;

Decreta:

E' approvato l'annesso stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale, per l'anno finanziario 1966.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Stato di previsione dell'entrata del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1965	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1966
Numero					
dell'anno finanziario 1965	dell'anno finanziario 1966	DENOMINAZIONE			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*			
105	105	Contribuzione per il funzionamento degli Uffici del lavoro portuale e per l'ordinamento del lavoro nei porti minori (art. 1279, primo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	53.000.000	+ (a) 6.750.000	59.750.000
106	106	Contribuzione per provvedere all'assistenza, alla tutela della integrità fisica e alla elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie (art. 1279, secondo comma, del Codice della navigazione; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 547, e legge 27 febbraio 1955, n. 66)	71.500.000	+ (a) 8.480.000	79.980.000
107	107	Canoni delle imprese portuali	3.250.000	—	3.250.000
			127.750.000	+ 15.230.000	142.980.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*			
121	121	Recupero di somme iscritte nei capitoli di spesa	*per memoria*	—	*per memoria*
122	122	Proventi eventuali diversi	20.000	—	20.000
			20.000	—	20.000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti*	127.750.000	+ 15.230.000	142.980.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili*	20.000	—	20.000
		TOTALE DEL TITOLO I	127.770.000	+ 15.230.000	143.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	127.770.000	+ 15.230.000	143.000.000

(a) Aumento proposto in relazione al previsto gettito dei proventi di cui all'oggetto del capitolo.

Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966

CAPITOLI Numero dell'anno finanziario 1965	dell'anno finanziario 1966	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1965	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1966
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*			
105	105	Compensi per lavoro straordinario al personale statale	6.500.000	—	6.500.000
106	106	Indennità e rimborso spese di trasporto al personale statale per missioni nel territorio nazionale	5.950.000	+ (a) 1.050.000	7.000.000
107	107	Compensi speciali di cui all'art. 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, da corrispondersi al personale statale	3.200.000	+ (a) 800.000	4.000.000
			15.650.000	+ 1.850.000	17.500.000
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi*			
131	131	Spesa per il funzionamento — compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai componenti e le indennità di missione ed il rimborso spese di trasporto ai membri estranei all'Amministrazione — di Consigli, Comitati e Commissioni	3.000.000	—	3.000.000
132	132	Manutenzione e fitto dei locali degli Uffici del lavoro portuale	*per memoria*	+ (a) 300.000	(a) 300.000
133	133	Attrezzi, arredi, mobili, illuminazione, riscaldamento, consumo d'acqua, spese postali, telegrafiche e telefoniche, stampati, pubblicazioni e spese varie d'ufficio	6.550.000	+ (b) 450.000	7.000.000
134	134	Spese occorrenti per promuovere studi per il perfezionamento dei sistemi di lavoro per aumentare il rendimento - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	200.000	—	200.000
135	135	Spese casuali	200.000	—	200.000
			9.950.000	+ 750.000	10.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*			
141	141	Interventi diretti all'assistenza, alla tutela della integrità fisica ed all'elevazione morale dei lavoratori e delle loro famiglie	71.300.000	+ (c) 8.680.000	79.980.000
142	142	Interventi assistenziali a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	1.200.000	+ (b) 800.000	2.000.000
			72.500.000	+ 9.480.000	81.980.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
161	161	Rimborso di somme indebitamente percette	50.000	—	50.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX — *Costituzione di capitali fissi*			
501	501	Costruzione di una casa di riposo per lavoratori portuali (art. 4 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1277, modificato con legge 3 marzo 1932, n. 269)	20.000.000	—	20.000.000
			20.000.000	—	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva*			
541	541	Devoluzione al fondo di riserva dell'avanzo di gestione dell'esercizio	9.620.000	+ (d) 3.150.000	12.770.000

(a) Stanziamento che si iscrive in relazione alle previste occorrenze della gestione.
(b) Aumento che si propone per previsto maggior fabbisogno.
(c) Aumento proposto per intensificare l'attività assistenziale di cui all'oggetto in relazione al gettito della entrata destinata a tal fine.
(d) Aumento dipendente da previsto maggior avanzo di gestione.

(*Segue*) **Stato di previsione della spesa del bilancio speciale per gli Uffici del lavoro portuale per l'anno finanziario 1966**

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1965	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1966
Numero					
dell'anno finanziario 1965	dell'anno finanziario 1966	DENOMINAZIONE			
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA I. — *Personale in attività di servizio*	15.650.000	+ 1.950.000	17.500.000
		CATEGORIA III — *Acquisto di beni e servizi*	9.950.000	+ 750.000	10.700.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti*	72.500.000	+ 9.420.000	81.980.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate*	50.000	—	50.000
		TOTALE DEL TITOLO I . . .	98.150.000	+ 12.080.000	110.230.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi*	20.000.000	—	20.000.000
		CATEGORIA XIII. — *Costituzione di fondi di riserva* . . .	9.650.000	+ 3.150.000	12.770.000
		TOTALE DEL TITOLO II . . .	29.620.000	+ 3.150.000	32.770.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	98.150.000	+ 12.080.000	110.230.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	29.620.000	+ 3.150.000	32.770.000
			127.770.000	+ 15.230.000	143.000.000

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

(7630)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1965.

Modalità di applicazione, per il settore del riso, del regolamento n. 16 adottato in data 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957 per l'istituzione della Comunità Economica Europea;

Visto il regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, relativo alla graduale attuazione di una organizzazione comune del mercato del riso;

Visto il decreto interministeriale 22 ottobre 1964, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato, quale organismo di intervento, di svolgere per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, gli interventi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dell'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti affidatigli con il citato decreto interministeriale 22 ottobre 1964, per la campagna di commercializzazione del risone 1965-66;

Decreta:

Articolo unico.

Nell'espletamento dei compiti previsti dal decreto interministeriale 22 ottobre 1964 l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del risone 1965-66, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 20 settembre 1965 contenente norme regolatrici dell'attività dell'Organismo d'intervento previsto dal regolamento n. 16/64 adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale Organismo d'intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal paragrafo 2 dell'art. 18 del regolamento n. 16/64 adottato dal Consiglio della Comunità Economica Europea il 5 febbraio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. 34 del 27 febbraio 1964, si atterrà alle norme del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1965-66.

Art. 2.

A norma del predetto regolamento l'Ente nazionale risi ha l'obbligo di acquistare tutto il risone che gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione.

Art. 3.

Gli acquisti del risone dovranno essere effettuati alle condizioni ed ai prezzi di intervento che saranno stabiliti, per la campagna di commercializzazione 1965-66, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi.

Il prodotto offerto in vendita, da consegnarsi a cura e spese del venditore a monte magazzino, nel deposito indicato dall'Organismo di intervento, deve essere sano, secco, leale, mercantile, di colore normale, esente da odori, con umidità non superiore al 14,5%, con resa in riso non inferiore di 10 punti alle rese basi fissate per ciascuna varietà di prodotto dalla tabella di valutazione riportata nel citato provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi. Le varietà non contemplate in tale tabella sono da considerare, agli effetti dei prezzi e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

A partire dal 1° dicembre 1965 e per otto mesi consecutivi, e cioè fino alla concorrenza di L. 320 a quintale, ai prezzi di intervento dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 40 al quintale, qualunque sia il giorno del mese in cui il venditore effettua la consegna del prodotto.

Art. 5.

A richiesta del produttore, l'Organismo d'intervento può consentire che il risone venduto rimanga affidato alla custodia del venditore. In tal caso quest'ultimo ne risponderà, a titolo di depositario, e riceverà un acconto non superiore all'80% del prezzo di intervento. Il saldo, aumentato delle maggiorazioni mensili previste dal precedente art. 4 sarà corrisposto all'atto della consegna effettiva del prodotto.

Per gli eventuali acquisti di risone che dovessero essere effettuati a norma della seconda parte del primo capoverso del paragrafo 2 dell'art. 18 del regolamento comunitario, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro, impartirà le opportune disposizioni all'Ente nazionale risi.

Art. 6.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti al prodotto.

Le quantità acquistate devono essere custodite in locali idonei e devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti, nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 7.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 8.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite, eseguite alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà effettuata in applicazione della tabella di valutazione che sarà riportata nel provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi di cui al precedente art. 3.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso per il tramite degli istituti bancari partecipanti al finanziamento delle operazioni di acquisto, di cui al successivo art. 9.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 9.

Il finanziamento del prodotto da acquistare deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi mediante convenzioni con istituti di credito.

Lo schema tipo di tali convenzioni deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 10.

Le vendite del prodotto acquistato debbono essere effettuate dall'Organismo d'intervento ai prezzi indicativi che saranno stabiliti, per la campagna di commercializzazione 1965-1966, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi, tenendo conto delle spese di lavorazione e dei tassi di conversione.

Ai prezzi così stabiliti saranno applicate le maggiorazioni e le detrazioni che verranno previste dallo stesso provvedimento del CIP per le diverse qualità e per le caratteristiche merceologiche del prodotto.

Tali prezzi, che si intendono riferiti a merce da ritirare a monte magazzino a cura e spese dell'acquirente, dovranno essere aumentati delle maggiorazioni mensili, di cui al precedente art. 4, in vigore al momento della consegna del prodotto.

Eventuali vendite a prezzi inferiori potranno essere autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro.

Tutte le vendite dovranno essere documentate da apposita fattura dalla quale dovrà risultare: la quantità, la qualità, le caratteristiche e il valore del prodotto venduto.

Art. 11.

Gli acquirenti debbono effettuare il pagamento prima del ritiro del prodotto; di conseguenza non potrà essere riconosciuto a favore dell'Ente nazionale risi nessun onere per rischi di insolvenza.

L'Organismo d'intervento deve versare prontamente nei conti di finanziamento accesi presso gli istituti bancari interessati i ricavi delle vendite fino all'estinzione dei finanziamenti ricevuti.

Art. 12.

Le ventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1966 saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito alle condizioni previste dal presente atto disciplinare.

Le competenti Amministrazioni impartiranno al riguardo le opportune disposizioni per la destinazione di tali giacenze.

Art. 13.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili debbono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 14.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1965 e termine il 31 agosto 1966, deve essere condotta con i criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidatogli, e precisamente

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche (magazzinaggio, compensi ai magazzinieri, paleggiature, disinfestazioni, facchinaggio, ecc.);

c) oneri di finanziamento.

Il costo pro-quintale delle spese generali di amministrazione, compresi gli oneri assicurativi, nonchè quello delle spese tecniche saranno determinati dal Comitato interministeriale dei prezzi su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, sentito l'Ente nazionale risi. A tal fine l'Ente stesso dovrà fornire ai due Ministeri interessati, entro il 31 marzo 1966, tutti gli elementi necessari.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituiti bancari interessati.

Eventuali spese di carattere straordinario, che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero della agricoltura e della foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Art. 15.

Le modalità di rendicontazione della gestione verranno stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello del tesoro; esse verranno comunicate all'Ente entro il 31 marzo 1966.

Art. 16.

L'Ente è tenuto a trasmettere entro il 31 dicembre 1966 al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il rendiconto finale della gestione compilato con le modalità stabilite ai sensi del precedente art. 15.

Tale rendiconto sarà approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sentita la Commissione consultiva centrale costituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 dell'11 aprile 1957.

Art. 17.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 18.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione, l'attività dell'Ente si svolga nel pieno rispetto delle norme del regolamento comunitario, per il conseguimento dei fini che la Comunità Economica Europea intende assicurare per l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Art. 19.

Il presente atto disciplinare, è soggetto alle eventuali modifiche che potranno essere apportate dalle norme che, ai sensi della legge 13 luglio 1965, n. 871, saranno emanate, con decreto avente forza di legge ordinaria, per assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dal regolamento n. 16/64, adottato il 5 febbraio 1964 dal Consiglio della Comunità Economica Europea.

L'Ente nazionale risi, che deve sottoscrivere ed accettare il presente atto disciplinare, si impegna ad osservare tutte le norme che, per la campagna di commercializzazione, saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi della citata legge n. 871.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: RAMPONI

(8456)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Parma n. 8828, datata 9 luglio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire il sig. Gandolfi Mario, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Unione italiana del lavoro (U.I.L.), con il dott. Ronchini Luciano;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ronchini Luciano è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Parma, quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla U.I.L., in sostituzione del sig. Gandolfi Mario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8335)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Lecce;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Lecce n. 15470, datata 25 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire l'on. prof. Marotta Vincenzo

— membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) — con il signor Mauro Mario;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Mauro Mario è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Lecce, quale rappresentante della C.I.S.L., in sostituzione dell'onorevole prof. Marotta Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8341)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1964 con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Terni;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Terni n. 5786, datata 24 maggio 1965, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire — perchè trasferito ad altra sede — il sig. Tardioli Domenico, membro della citata Commissione quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla Unione Italiana del Lavoro (U.I.L.), con il sig. Timpano Rocco;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Timpano Rocco è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Terni, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del sig. Tardioli Domenico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: MARTONI

(8338)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1965.

Autorizzazione alla S.p.A. « Studio Renzi - Società Fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », con sede in Trieste, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della detta legge;

Vista la domanda presentata dalla Società per azioni « Studio Renzi - Società fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », con sede in Trieste, diretta a conseguire l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione, ai sensi della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Accertato che la Società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetti;

Accertata altresì la regolarità della documentazione presentata dalla Società stessa;

Decreta:

La Società per azioni « Studio Renzi - Società fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », con sede in Trieste, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1965

Il Ministro per l'industria e per il commercio
LAMI STARNUTI

Il Ministro per la grazia e la giustizia
REALE

(8393)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Approvazione di una tariffa di assicurazione complementare presentata dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione complementare;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione complementare, presentata dalla Compagnia anonima d'assicurazione di Torino, con sede in Torino:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto che preveda l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 23 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8385)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio non compresi in una tariffa di assicurazioni sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio non compresi nella seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presenti dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tariffa 8 H, relativa all'assicurazione mista a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in misura ridotta crescente in proporzione dei premi pagati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (approvata con decreto ministeriale 14 febbraio 1962).

Roma, addì 23 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8387)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1954, n. 1260, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, e ne è stato approvato lo statuto, e 9 dicembre 1962, n. 1912, contenente modifiche allo statuto stesso;

Visto il proprio decreto 31 luglio 1965, riguardante la rinnovazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente, per gli esercizi finanziari 1965, 1966, 1967;

Vista la lettera n. 71/19775 in data 26 agosto 1965, con la quale il Ministero degli affari esteri ha designato, quale proprio rappresentante nel predetto Consiglio, il cons. commerciale Lorenzo Tozzoli, in sostituzione del cons. di Legazione Bruno Aglietti, destinato al altro incarico;

Decreta:

Il cons. commerciale Lorenzo Tozzoli è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Fiera campionaria internazionale di Padova », con sede in Padova, in sostituzione del cons. di legazione Bruno Aglietti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(8391)

DECRETO MINISTERIALE 27 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 2,30 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Ferrara sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 27 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

([illegible])

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 1,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Bologna sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8327)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di lire 0,90 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 29 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8328)

DECRETO PREFETTIZIO 22 ottobre 1965.

Sostituzione di un componente del Consiglio provinciale di sanità di Treviso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto n. 112/15/2 Gab. del 20 aprile 1965, con il quale è stato costituito il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1965-1967;

Considerato che il dott. Bruno Zanussi, nominato, componente del Consesso in rappresentanza dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, ha cessato di prestare servizio presso la sede di Treviso;

Ritenuta, pertanto, la necessità di far luogo alla sostituzione del predetto componente;

Vista la nota 2 ottobre 1965, n. 2123, con la quale l'Ente predetto designa a tale carica il cav. rag. Alcide Chiocchetti;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

In sostituzione del dott. Bruno Zanussi è chiamato a far parte del Consiglio provinciale di sanità della provincia di Treviso il cav. rag. Alcide Chiocchetti in rappresentanza dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

Treviso, addì 22 ottobre 1965

Il prefetto: BLANDALEONE

(8253)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia della filosofia moderna e contemporanea » presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze, è vacante la cattedra di « Storia della filosofia moderna e contemporanea » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8638)

Vacanza della cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica » presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Sassari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, è vacante la cattedra di « Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(8639)

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Walckiria Bartolucci, nata a Narni (Terni) il 5 novembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Economia e commercio conseguito presso l'Università di Roma il 26 novembre 1957.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8476)

Il dott. Giovanni Corda, nato a Cagliari il 21 dicembre 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Sassari il 15 luglio 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Sassari.

(8479)

Il dott. Benito Vittorio Cavarocchi, nato a Teramo il 9 novembre 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma il 23 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(8480)

Il dott. Alfredo Borgna, nato a Chiusa Pesio (Cuneo) l'11 marzo 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere conseguito presso l'Università di Torino il 26 giugno 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Torino.

(8482)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Popoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1965, il comune di Popoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 13.558.147, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8589)

Autorizzazione al comune di Tribano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Tribano (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8566)

Autorizzazione al comune di Agugliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Agugliano (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.039.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8567)

Autorizzazione al comune di Belvedere Ostrense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Belvedere Ostrense (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.395.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8568)

Autorizzazione al comune di Castelbellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Castelbellino (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.397.280 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8569)

Autorizzazione al comune di Castel Colonna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Castel Colonna (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.350.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8570)

Autorizzazione al comune di Cerreto d'Esi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Cerreto d'Esi (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.849.640, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8571)

Autorizzazione al comune di Corinaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Corinaldo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.274.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8572)

Autorizzazione al comune di Cupramontana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Cupramontana (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.196.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8573)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.596.170, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8574)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.016.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8575)

Autorizzazione al comune di San Vito Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di San Vito Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.861.624, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8576)

Autorizzazione al comune di Chiaravalle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Chiaravalle (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8577)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8578)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8579)

Autorizzazione al comune di Montegiberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Montegiberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.764.694, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8580)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Boville Ernica (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.474.175, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8581)

Autorizzazione al comune di Casteldidone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1965, il comune di Casteldidone (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.048.652, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8582)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Montefino (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.886.798, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8588)

Autorizzazione al comune di Castelleone di Suasa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Castelleone di Suasa (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.522.765, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8590)

Autorizzazione al comune di Castelplanio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1965, il comune di Castelplanio (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.941.053, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8591)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dal 1° marzo 1965 al 7 marzo 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	4.167	6.405
	ex 05	II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (c)	47.280
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.801	12.204	7.223	8.801	4.714 (c)	15.345
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (c)	19.990
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (c)	22.905
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (c)	26.403
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (c)	28.152
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (c)	29.901
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (c)	37.480
	ex 01	8. superiore al 43 %	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (c)	53.804
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (c)	16.240
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (c)	19.155
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (c)	22.653
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (c)	24.402
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (c)	26.151
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (c)	33.730
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (c)	50.054

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	5.348	6.926	2.839 (*c*)	11.595
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.057
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	47.280
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.240 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . . .	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	19.155 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . .	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	22.653 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 % . .	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	24.402 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	26.151 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 % . . .	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	33.730 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	50.054 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	5.348 (*f*)	6.926 (*f*)	2.839 (*c*) (*f*)	11.595 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	29.281
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.920 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . . .	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	1.492	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	13.105	18.559	zero	13.105	12.953 (c)	33.268
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (c)	28.780
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	16.231
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci 04.02, 04.03, 04.04 e 17.02-A, è quello applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10% in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo applicabile ai miscugli sopracitati è quello che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione di prodotti rientranti nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo addizionale pari, per ogni 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non modifichino il carattere tariffario dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo nella misura indicata è applicabile soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazioni sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme del prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = \text{Pb} \times \frac{\text{Cl}}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il prelievo indicato, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(7244)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 28 ottobre 1965, il dott. Gastone Casadei è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « La Fiduciaria », con sede in Bologna, in sostituzione del dott. Amedeo Cazzola, dimissionario.

(8559)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra (Matera)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 ottobre 1965, il dott. Pietro Altavilla è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « La Folgore », con sede in Salandra (Matera).

(8560)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 9 giugno 1965
registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1965
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 287

La data del fatto d'arme riportata nel decreto presidenziale 4 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1962, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 79, relativo alla concessione della croce al valor militare al partigiano combattente Tabladini Giuseppe, nato a Collio il 4 febbraio 1926, è rettificata in « 5 settembre 1944 ».

(8317)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % Serie ordinaria trentennali; 6 % Serie ordinaria ventennali; 6 % Serie speciale « Telefonica »; 5,50 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Montecatini ».

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1965, con inizio alle ore 8,30, si procederà, nella sala delle estrazioni presso la sede dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie ordinaria trentennali:

estrazione a sorte di:
n. 215 titoli di L. 2.500
» 430 titoli di » 5.000
» 5.295 titoli di » 12.500
» 2.479 titoli di » 25.000

in totale n. 8.419 titoli per il complessivo valore nominale di L. 130.850.000;

b) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie ordinaria ventennali:

estrazione a sorte di:
n. 11.364 titoli di L. 12.500
» 7.198 titoli di » 25.000
» 46.944 titoli di » 50.000
» 16.929 titoli di » 500.000
» 1.540 titoli di » 1.000.000
» 15 titoli di » 5.000.000

in totale n. [illegible].990 titoli per il complessivo valore nominale di L. 12.748.700.000;

c) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Telefonica »:

1) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione - ventennale, di:
n. 800 titoli di L. 12.500, per il valore nominale di L. 10.000.000;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione - ventennale, di:
n. 600 titoli di L. 12.500
» 500 titoli di » 25.000

in totale n. 1.100 titoli per il complessivo valore nominale di L. 20.000.000;

d) in ordine alle obbligazioni 5,50 % Serie speciale « Società Edison »:

2ª Emissione
estrazione a sorte di:
n. 767 titoli di L. 12.500
» 1.148 titoli di » 25.000

in totale n. 1.915 titoli per il complessivo valore nominale di L. 38.287.500;

e) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Edison »:

1) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 3ª emissione, di:
n. 334 titoli di L. 25.000
» 345 titoli di » 50.000
» 854 titoli di » 100.000
» 375 titoli di » 500.000

in totale n. 1.908 titoli per il complessivo valore nominale di L. 298.500.000;

2) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 4ª emissione, di:
n. 238 titoli di L. 25.000
» 357 titoli di » 50.000
» 477 titoli di » 100.000
» 454 titoli di » 500.000

in totale n. 1.526 titoli per il complessivo valore nominale di L. 298.500.000;

3) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 5ª emissione, di:
n. 244 titoli di L. 25.000
» 318 titoli di » 50.000
» 890 titoli di » 100.000
» 724 titoli di » 500.000

in totale n. 2.176 titoli per il complessivo valore nominale di L. 473.000.000;

4) estrazione a sorte, sulle obbligazioni della 6ª emissione, di:
n. 186 titoli di L. 25.000
» 243 titoli di » 50.000
» 672 titoli di » 100.000
» 546 titoli di » 500.000

in totale n. 1.647 titoli per il complessivo valore nominale di L. 357.000.000;

f) in ordine alle obbligazioni 6 % Serie speciale « Società Montecatini »:

estrazione a sorte di:
n. 182 titoli di L. 25.000
» 369 titoli di » 50.000
» 1.140 titoli di » 100.000
» 1.113 titoli di » 500.000

in totale n. 2.804 titoli per il complessivo valore nominale di L. 693.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 11 novembre 1965

Il presidente: ODORIZZI

(8635)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattro posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, col quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, riguardante l'ammissione della donna ai pubblici uffici ed alle professioni;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229, riguardante l'estensione al personale militare dell'esenzione dai limiti di età per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso alle carriere civili dello Stato;

Considerata la necessità di bandire un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattro posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Aeronautica;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a quattro posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario del Ministero della difesa-Aeronautica.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) avere compiuto gli studi elementari;

b) essere cittadini italiani;

c) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32°;

d) avere tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

g) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

h) non essere stati destituiti, o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti potrà essere disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione dei limiti di età

Il limite massimo di età di 32 anni è elevato:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni suddette si cumulano con le altre previste dal presente articolo, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni;

2) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia (per questi ultimi limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi dalle zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi, comprendendo tra essi anche i figli caduti in guerra);

4) ad anni 40, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, purchè complessivamente non vengano superati i 40 anni.

5) ad anni 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio, nonchè per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

Non è prescritto alcun limite di età per il personale civile dei ruoli ordinari o aggiunti, per gli operai di ruolo dello Stato, per il personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 400, e indicante esattamente le generalità, dovrà essere indirizzata al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili - Reparto 1° - Divisione 1ª) e pervenire non oltre il 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, da compilare secondo lo schema esemplificativo allegato (allegato *A*), gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio e la scuola presso cui lo hanno conseguito con la relativa data;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età.

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno inoltre:

a) indicare il preciso recapito, il Comune di attuale residenza e i Comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi. Il Ministero della difesa-Aeronautica non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni date o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica Amministrazione, o, in caso contrario, di non essere stati destituiti o dispensati nè di essere stati dichiarati decaduti dall'impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

c) dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza presso Enti aeronautici;

di dichiarare se siano o meno impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, indicando, in caso positivo, l'Amministrazione, la qualifica o la categoria di appartenenza e la data di assunzione in servizio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le domande non pervenute entro il termine fissato nel primo comma del presente articolo e quelle non compilate in base alle disposizioni di cui sopra non verranno prese in considerazione.

L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di concedere agli interessati, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, un ulteriore termine di quindici giorni per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 5.

Documenti da allegarsi alla domanda

I candidati dovranno allegare alla domanda il certificato di compimento degli studi elementari o copia autentica di esso su carta da bollo da L. 400.

I dipendenti dei ruoli ordinari o aggiunti e gli operai di ruolo dello Stato dovranno anche presentare copia dello stato di servizio civile in bollo da L. 400, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza, con l'indicazione delle qualifiche riportate.

I dipendenti non di ruolo, invece, allegheranno un certificato, in carta da bollo da L. 400, da rilasciarsi dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risulti la data di inizio, la natura del servizio e le qualifiche riportate.

I coniugati, i vedovi con prole, dovranno presentare lo stato di famiglia, in bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, in data non anteriore a tre mesi dalla data della domanda.

Alla domanda dovranno inoltre essere allegati tutti gli altri documenti che, a giudizio dell'aspirante, possono costituire titolo valutabile ai fini del concorso e che sono utili a dimostrare la sua specifica idoneità al posto cui aspira (ad esempio i titoli di studio e i certificati attestanti prestazioni di servizio alle dipendenze dello Stato e di Enti locali).

Art. 6.

Composizione della Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice, da nominare con decreto ministeriale, sarà composta da un presidente e da altri quattro membri, tutti funzionari della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Aeronautica con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva o di concetto con qualifica non inferiore, rispettivamente, a consigliere di 2ª classe e a segretario.

Per lo svolgimento dei lavori della Commissione saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Valutazione dei titoli e prova pratica

La Commissione, previa determinazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, assegnerà a ciascun candidato, in relazione ai titoli dal medesimo prodotti, un punto che, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, non potrà essere superiore ai cinque decimi. Sottoporrà, quindi, i candidati ad una prova pratica di scrittura sotto dettato della quale verrà comunicato tempestivamente il giorno e la sede.

Per essere ammessi a sostenere detta prova, i candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento.

La prova pratica non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà determinata dalla somma del punto riportato nella prova pratica con quello conseguito nella valutazione dei titoli.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 8.

Documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli di precedenza o preferenza nella nomina, o il diritto all'elevazione del limite di età.

Nella formazione della graduatoria saranno tenuti presenti, a parità di merito i titoli preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

A tal fine i candidati che risultino idonei saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica (Direzione generale dei personali civili), entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza, ovvero il diritto all'elevazione del limite massimo di età, redatti nelle forme prescritte dai commi seguenti.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa orientale o della guerra 1940-1943 o della lotta di liberazione dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa per i servizi in zona di operazione, rilasciata dalle competenti autorità militari. Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che abbiano preso parte ad operazioni di guerra.

I mutilati e gli invalidi di guerra o della lotta di liberazione dovranno presentare il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata loro riconosciuta la qualità di invalidi, ai fini della loro iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre un certificato mod. 69-*ter*, rilasciato dalle competenti Amministrazioni centrali ovvero dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948.

I mutilati e gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dovranno presentare un certificato rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione da cui risulti il numero di iscrizione nel ruolo dei mutilati e degli invalidi civili.

I partigiani combattenti e i reduci della prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione su carta da bollo da L. 400, rilasciata, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27, dal prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, gli orfani mediante certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, a nome del padre, oppure di un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Gli orfani dei caduti per causa di servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato, in carta da bollo da L. 400, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, per questi ultimi con la limitazione di cui all'art. 3 n. 2, i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato rilasciato a suo tempo dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, nu-

mero 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal Ministero degli affari esteri.

I connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle competenti autorità consolari italiane, su carta da bollo da L. 400.

I decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare dovranno produrre in originale o in copia autentica i relativi decreti di concessione.

Art. 9.

Graduatoria.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

Presentazione dei documenti.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria (esclusi i dipendenti dei ruoli ordinari o aggiunti e gli operai di ruolo dello Stato, per i quali saranno ritenuti sufficienti i documenti di cui al precedente art. 5) dovranno far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 40 giorni dalla data della comunicazione che verrà loro fatta al recapito di cui al precedente art. 4, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune di cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) certificato su carta da bollo da L. 400 dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai Consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di esito di leva in carta da bollo da L. 400 (per i riformati o rivedibili), rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato in carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi non ancora chiamate a visita militare);

6) certificato di sana e robusta costituzione fisica (rilasciato su carta da bollo da L. 400 da un medico militare oppure dal medico provinciale, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza), dal quale risulti che l'interessato è esente da imperfezioni e difetti che possano influire sul rendimento in servizio e che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione e gli invalidi per causa di servizio nonchè gli invalidi civili dovranno, invece, presentare un certificato su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza che contenga l'indicazione della natura e del grado della invalidità, con la dichiarazione che le loro condizioni fisiche li rendono idonei a coprire l'impiego al quale aspirano e non sono tali da riuscire pregiudizievoli per i colleghi di lavoro.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato medico di sana e robusta costituzione fisica.

Art. 11.

Esenzione dal bollo.

I candidati dichiarati indigenti dalle competenti autorità potranno produrre, in carta libera i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 6) del precedente art. 10, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza. Detto attestato dovra essere prodotto insieme ai documenti.

Art. 12.

Proroga del termine di presentazione dei documenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 10, primo comma, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Visita medica di controllo.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 14.

Nomina in prova dei vincitori del concorso e trattamento economico

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati inservienti in prova per la durata di mesi sei, salvo il caso in cui ricorrano le circostanze previste dalla legge per l'esonero del periodo di prova, e avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale (ex coeff. 142) della carriera del personale ausiliario a meno che non provengano dal personale non di ruolo, nel qual caso competerà loro il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

I medesimi, al termine del predetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 15.

Rimborso spese di viaggio.

Per i viaggi che i concorrenti debbono compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

Obbligo di assunzione in servizio

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo, da valutarsi dalla Amministrazione, non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati rinunciatari, senza bisogno di diffida.

Art. 17.

Rinvio ad altre norme.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° ottobre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1965
Registro n. 29 *M.D.A., foglio n.* 343.

(Schema esemplificativo della domanda di ammissione da redigersi su carta da bollo da L. 400)

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - 1° *Reparto - Divisione* 1ª - ROMA

Il sottoscritto . . . resi- dente in . . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato a 4 posti di inserviente in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 1° ottobre 1965.

A tal uopo dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è nato a . . . (provincia di . .) il . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1) . . . . . .;

4) non ha riportato condanne penali (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito presso . . in data . . .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente .;

7) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 3 del bando perchè (3) .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione presso Enti aeronautici;

9) di essere attualmente alle dipendenze dell'Amministrazione . . con la qualifica di . . in servizio presso l'ufficio di (4) . .;

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione nè di essere stato dichiarato decaduto da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data

Firma (5)

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni:

---

(1) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(4) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

(5) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

(8175)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di allievo marconista del Genio civile

Le prove scritte del concorso pubblico per esami a tre posti di allievo marconista del Genio civile, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1964, n. 24469, avranno luogo in Roma, presso la palazzina del Dopolavoro di questo Ministero in lungotevere Thaon de Revel, alle ore 8 dei giorni 20 e 21 dicembre 1965.

(8624)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte del concorso a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte del concorso per esami a sette posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva-tecnica dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — indetto con decreto ministeriale n. 626(11)P.I/a.3 del 13 maggio 1965 — avranno luogo in Roma nei locali della stazione Termini - Collegio degli ingegneri ferroviari (via Giolitti, 34) nei giorni 18, 19, 20, 21, 22 e 23 dicembre 1965, con inizio alle ore otto.

(8625)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto pari numero in data 6 aprile 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 26 aprile 1965, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1963;

Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si sono rese vacanti alcune condotte;

Ritenuto pertanto che occorre provvedere all'assegnazione di dette condotte ai concorrenti susseguenti in graduatoria e che vi hanno diritto secondo le indicazioni preferenziali apposte sulla relativa domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 2/1526 del 6 aprile 1965;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Ai medici sottoindicati sono assegnate le condotte a fianco di ciascuno indicato:

1) Canevari Franco: Borno;
2) Calebich Raoul: Pavone Mella;
3) Omodei Gianni: Lozio;
4) Costa Carlo: San Gervasio Bresciano;
5) Martinazzoli Angelo: Monticelli Brusati;
6) Lancetti Francesco: Valvestino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia ed affisso all'albo di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 23 ottobre 1965

Il medico provinciale: RAFFO

(8493)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 29 luglio 1965, n. **19**.

Provvedimenti per gli autotrasporti nel territorio della Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 31 *luglio* 1965)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è modificato come segue:

« Al trasferimento delle attività del patrimonio indisponibile a quello disponibile si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di concerto con l'Assessore per le finanze e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art 6 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Il presidente e due consiglieri sono scelti dal Presidente della Regione; due consiglieri sono nominati su designazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti e due su designazione dell'Assessore per il lavoro e la cooperazione su terne proposte dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Azienda, tenendo conto della rispettiva rappresentatività ».

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 11 della legge 13 marzo 1950, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Le deliberazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) sono sottoposte alla approvazione dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Esse si considerano approvate e divengono esecutive se non vengono sospese dall'Assessore entro 20 giorni dalla data della comunicazione o se entro i 45 giorni successivi alla data della sospensione non viene adottato il provvedimento di reiezione.

Le deliberazioni di cui alle lettere *b*) ed *f*), corredate di una relazione della Ragioneria generale, vengono approvate e rese esecutive con decreto del predetto Assessore, previa deliberazione della Giunta regionale.

Le deliberazioni di cui alla lettera *f*) debbono contenere la dimostrazione delle spese che esse determinano a carico del bilancio dell'Azienda e della relativa copertura.

Per le deliberazioni di cui alla lettera *g*) si applicano le disposizioni dell'art. 4 della presente legge.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione sono comunicate all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione, comprese quelle non soggette ad approvazione, debbono essere comunicate al Presidente della Regione per gli effetti di cui all'articolo 21 della presente legge ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 12 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dai seguenti:

« Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione designa, tra i consiglieri, il vicepresidente, incaricato di sostituire il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

In caso di assoluta ed improrogabile necessità il presidente può di concerto con il vicepresidente, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione che non siano soggetti ad approvazione con l'obbligo di sottoporli al Consiglio per la ratifica nella prima seduta successiva ».

Art. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 13 della legge 13 marzo 1950, n. 22, sono sostituiti dai seguenti:

« Un sindaco effettivo, scelto tra i magistrati della Corte dei conti, presiede il Collegio; un sindaco effettivo ed uno supplente sono nominati tra il personale di ruolo della Presidenza della Regione, Ragioneria generale; un sindaco effettivo ed uno supplente tra il personale di ruolo dell'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti, su designazione dell'Assessore.

I sindaci sono nominati con decreto del Presidente della Regione e durano in carica tre anni ».

Art. 6.

Le norme della presente legge riguardanti la composizione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci dell'Azienda siciliana trasporti si applicano a decorrere dalla scadenza del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci attualmente in carica.

Art. 7.

L'art. 19 della legge 13 marzo 1950, n. 22, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dell'esercizio, con il conto profitti e perdite, redatto dal direttore generale ed approvato dal Consiglio di amministrazione deve essere rimesso al Collegio dei sindaci, per l'esame, entro il mese di febbraio.

Entro il successivo mese di marzo, il bilancio, l'inventario generale di fine esercizio, la relazione dettagliata sull'andamento dell'Azienda debbono essere presentati con la delibera di approvazione del Consiglio di amministrazione e con la relazione del Collegio dei sindaci, all'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'art. 20 della legge 13 marzo 1950, numero 22, è abrogato.

Art. 9.

Ai fini del risanamento della situazione debitoria e della costituzione di un fondo di dotazione è autorizzata la concessione a favore dell'Azienda siciliana trasporti:

a) di un contributo straordinario di L. 1.000 milioni;

b) di un contributo annuo di 250 milioni e per quindici esercizi a partire dall'esercizio finanziario 1966 per l'ammortamento di prestiti contratti dall'Azienda per le finalità di cui al presente articolo.

Il contributo previsto alla superiore lettera *b*) è concesso con decreto del Presidente della Regione ed è versato direttamente all'ente mutuante.

Art. 10.

Eccettuate le autolinee per le quali l'Azienda siciliana trasporti abbia diritti preferenziali a norma della legge 28 settembre 1939, n. 1822, l'Azienda siciliana trasporti nel richiedere nuove concessioni deve essere a ciò autorizzata dall'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, previo documentato accertamento della economicità della gestione.

Art. 11.

A chiusura di ogni esercizio finanziario ed in relazione alle risultanze dello stesso è concesso all'Azienda siciliana trasporti un contributo di gestione.

Per l'esercizio finanziario 1965 tale contributo è determinato nella misura di L. 100 milioni.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 12.

L'Assessore per le finanze può affidare, mediante apposita convenzione, all'A.S.T. servizi relativi all'autoparco regionale, compresi quelli di custodia e di riparazione e manutenzione degli automezzi appartenenti alla Regione.

Al pagamento dei compensi a favore dell'A.S.T. per lo espletamento dei predetti servizi si provvede a carico degli stanziamenti di bilancio per l'autoparco regionale.

Art. 13.

In relazione a quanto disposto con l'articolo 7 della presente legge l'esercizio finanziario aziendale che avrebbe dovuto chiudersi il 30 giugno 1965 sarà chiuso al 31 dicembre 1965 e conterrà i risultati della gestione dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1965.

Art. 14.

Per le finalità previste alla lettera *a*) dell'articolo 9 ed al secondo comma dell'art. 11 è autorizzata a carico del bilancio della Regione per l'esercizio in corso la spesa di L. 1.100 milioni.

Alla copertura della predetta spesa si provvede con la utilizzazione, fino alla concorrenza della somma di L. 300 milioni, delle disponibilità residue del capitolo aggiunto 957 e per la differenza di L. 800.000.000 a carico del capitolo 607 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Per le finalità previste alla lettera *b*) dell'articolo 9 è autorizzato a carico del bilancio regionale il limite annuo di spesa di L. 250.000.000 per gli esercizi dal 1966 al 1980.

Art. 15.

Al fine di consentire il superamento delle attuali condizioni di crisi del settore è autorizzata, per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in favore dei concessionari di autolinee extraurbane nel territorio della Regione siciliana, la corresponsione di contributi in misura pari all'80% dei versamenti dagli stessi effettuati per tassa di bollo e per imposta generale sull'entrata sui proventi di esercizio.

L'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, a presentazione da parte dei singoli concessionari delle relative ricevute di versamento, dispone, con proprio decreto, la concessione di somme pari all'80% degli importi corrisposti dagli stessi concessionari per tassa di bollo e per imposta generale sull'entrata sui proventi di esercizio.

La concessione del rimborso è subordinata:

a) alla presentazione di un organico piano biennale di riassetto tecnico-finanziario delle aziende;

b) al completo adempimento degli obblighi di concessione;

c) al rispetto delle leggi, dei contratti collettivi e dei patti di lavoro nei confronti del personale dipendente ed al puntuale pagamento degli stipendi e salari.

Per le spese relative ai predetti rimborsi relativi all'esercizio in corso è stanziata la somma di L. 300.000.000, che sarà prelevata dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario corrente.

Per gli esercizi successivi si provvede con la legge di bilancio.

Art. 16.

Il Presidente della Regione è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni del bilancio della Regione conseguenti all'applicazione della presente legge.

Art. 17.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiuque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 29 luglio 1965

CONIGLIO

SAMMARCO — LENTINI — NICOLETTI

LEGGE 30 luglio 1965, n. 20.
Modifiche all'art. 1 della legge 11 gennaio 1963, n. 9.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 31 *luglio* 1965)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il contributo integrativo della Regione, di cui al terzo comma dell'art. 1 della legge 11 gennaio 1963, n. 9, viene elevato di L. 210.000.000 per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 2.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge, e ricadente nell'esercizio in corso si provvede mediante prelievo dal cap. 607 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 30 luglio 1965

CONIGLIO

NICOLETTI

(7918)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.